



LEGGE 1 luglio 1992 n.52 (pubblicata l'8 luglio 1992)

Riordino delle tasse sulle licenze o patenti d'esercizio

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1 luglio 1992.

Art.1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alle tasse di rilascio e rinnovo della patente d'esercizio o licenza nella misura stabilita dalla presente legge.

Art.2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali: Tassa di rilascio Tassa di rinnovo

- Artigiane L. 100.000= L. 70.000=
- Commerciali L. 100.000= L. 70.000=
- Industriali L. 100.000= L. 70.000=

Società

- Istituti di Credito L.5.000.000= L.5.000.000=
- Finanziarie L.3.000.000= L.3.000.000=
- Società anonime in genere L.1.500.000= L.1.500.000=
- Società per azioni L.1.500.000= L.1.500.000=
- Società a responsabilità,
- Società in nome collettivo,
- Società di altro genere L.1.500.000= L. 500.000=

Per le società è istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi del servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta per la costituzione, il cui ammontare è fissato in L.200.000=. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima.

Per Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti: L. 100.000= (Tassa di rilascio), L. 70.000= (Tassa di rinnovo).

Ai fini della presente legge sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

Art.3

Sono soggetti alle seguenti tasse:

Tassa di rilascio Tassa di rinnovo

- permessi per ambulanti L. 350.000= L. 350.000=

- permessi a termine

rilasciati ai sensi

dell'art.52 della Legge

17 febbraio 1961, n.7

(per ogni singolo provvedimento):

permessi di durata inferiore o pari a 15 gg. L. 250.000=

permessi di durata compresa tra i 15 e i 30 gg. L. 500.000=

permessi di durata superiore a 30 gg. L.1.000.000=.

Art.4

Le licenze a carattere temporaneo di cui all'art.3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari al doppio della tassa annuale prevista dalla presente legge.

Le licenze provvisorie di cui all'art.35 della Legge di Disciplina del Commercio sono soggette alle seguenti tasse:

- Licenza di 6 mesi di durata L. 300.000=

- Autorizzazioni a cedere l'attività, durata massima 1 anno L.1.000.000=.

Le autorizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art.2 della Legge 29 maggio 1991 n.69 sono soggette al pagamento della seguente tassa: L. 100.000=.

Art.5

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di L.100.000= i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- cointestazione;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, modifica della tabella merceologica, dell'oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art.6

Le tasse di rilascio e quelle fisse vengono assolte, ove verrà ritenuto conveniente, con apposite marche da bollo istituite da Decreto Reggenziale.

Per le tasse non riscuotibili tramite marca da bollo si provvederà al pagamento a favore dell'Ufficio del Registro ed Ipotecche che potrà avvalersi anche di appositi conti bancari o postali.

Art.7

Le tasse di rinnovo sono riscosse con la Cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo.

La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di fermo.

Art.8

Il mancato pagamento per due anni consecutivi della tassa di licenza o patente d'esercizio comporta la decadenza della licenza o patente d'esercizio medesima.

Art.9

Le tasse previste dalla presente legge possono essere modificate con Decreto Reggenziale.

Art.10

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Sono altresì abrogate le seguenti norme:

- Legge 26 febbraio 1986 n.25;
- Legge 26 aprile 1949 n.33;
- Legge 17 maggio 1984 n.50;
- Legge 8 marzo 1927 n.5;
- Decreto Reggenziale 10 dicembre 1985 n.160;
- Decreto Reggenziale 19 dicembre 1985 n.161.

Art.11

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari